



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 402 /2018

N° 7528 di Protocollo Generale

N° d'ord. 821 Reg. Pubblicazioni

AMM

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>172</u>	del <u>23.05.2018</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>8</u>	del <u>23.05.2018</u>
OGGETTO: Lite Colasurdo Filomena / Comune di Montalbano Jonico. Approvazione schema accordo conciliativo		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000		
BILANCIO <u>2018</u>		Impegno n. _____,00 Euro
Data <u>23.05.2018</u>	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che la Sig.ra Filomena Colasurdo, a mezzo dell'avv. Vito Carella, con atto del 26.10.2009, notificato a mezzo posta ed acquisito agli atti del Comune in data 25.11.2009 con prot. n.19037, presentava ricorso ex art. 409 e 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Matera - Sez.Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dalla medesima intrattenuto con il Comune di Montalbano Jonico nel periodo 31.10.2002-31.10.2017, il relativo trattamento economico-previdenziale spettante quale dipendente adibita a mansioni rientranti nella categoria C ovvero subordinatamente B del CCNL per gli enti locali per un importo complessivo di € 64.777,65 ovvero 50,461,13 oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata condannare il Comune al pagamento delle anzidette somme a titolo di arricchimento senza causa;

CHE valutata l'opportunità di resistere in giudizio per tutelare gli interessi del Comune, con deliberazione di G.C.n.313 del 21/12/2009 si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesco Mele del foro di Matera, autorizzando a tal fine il Sindaco a sottoscrivere apposito mandato;

CHE il giudizio si è concluso con sentenza n.367/2016 pubbl. il 19/06/2016 RG n.1679/2009 con il quale il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro nella persona del Giudice dr. Marzario, seppur parzialmente rispetto al quantum richiesto, ha accolto la domanda della ricorrente, condannando il Comune al pagamento dell'importo di €42.669,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze legali;

CHE con nota acquisita agli atti del Comune in data 22.06.2016 al prot. n.8893, l'avv. Mele nel trasmettere la detta sentenza, faceva rilevare che la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice ed il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune potevano costituire valide argomentazioni a sostegno di un eventuale appello che il Comune;

CHE, in virtù di quanto dichiarato dall'avv. Mele con la detta nota, con deliberazione di G.C. n.126 del 30.06.2016 si stabiliva di produrre appello avverso sentenza sopra indicata;

CHE in pendenza del giudizio di appello l'avv. Mele con nota prot. n.6921 del 30.05.2017 rendeva noto che l'avv. Vito Carella , legale di controparte, aveva comunicato la disponibilità della sua assistita a transigere la controversia con la rinuncia all'azione intrapresa a fronte della corresponsione da parte dell'ente della somma complessiva di € 40.000,00, che verrebbe versata dall'ente al solo fine di evitare l'alea del giudizio e quale corrispettivo della rinuncia all'azione;

CHE con la stessa nota il legale dell'ente comunicava che a suo parere la prospettata soluzione transattiva , che riduce notevolmente il *quantum debeatur* previsto dalla sentenza di primo grado, *“appare meritevole di accoglimento considerato l'esito estremamente incerto del gravame in quanto dipendente da apprezzamenti di fatto (valutazione delle prove testimoniali espletate in primo grado) difficilmente pronosticabili e da questioni di diritto affatto pacifiche”*;

CHE con successiva nota del 4.10.2017, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 13010, l'avv. Mele quantificava le somme derivanti da sentenza in € 57.414,90 cui vanno sommati gli oneri contributivi che il comune avrebbe dovuto corrispondere sull'esatto corrispettivo spettante alla sig.ra Colasurdo , quantificate dal Responsabile Area Personale in € 13.782,09 come da nota del 16.10.2017 prot. n.13608 per un totale complessivo di € 71.196,99 così specificato:

- € 42.669,00 per sorte capitale
 - € 8.836,46 per interessi semplici (il cui importo è maggiore della rivalutazione),
 - € 5.909,44 per spese legali di controparte,
 - € 13.782,09 per eventuali oneri contributivi
- Totale complessivo di € 71.196,99;

CHE con delibera di C.C. n.16 del 29 marzo 2018, per tutte le motivazioni in essa espresse,:

-si stabiliva di definire in via transattiva la detta controversia, determinando l'ammontare complessivo in € 40.000,00 peraltro inferiore alla sorte capitale (= €42.669,00) stabilita nella suddetta sentenza e con espressa rinuncia agli interessi, rivalutazione monetaria, spese di giudizio, nonché all'azione giudiziaria e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;

-si dava atto che la relativa spesa sarà finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017

-si autorizzava il Responsabile dell' Area Amministrativa, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello schema di accordo conciliativo predisposto a tal fine dai legali delle parti;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134- 4° comma- del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio 2018/2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 14.3.2018, acquisito agli atti dell'ente in data 15.3.2018 con prot. n.4031;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

-Di prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n.16 del 29 marzo 2018;

-Di approvare lo schema di accordo conciliativo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;

-Di dare atto che la relativa spesa è finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017 ;

-Di dare atto, altresì, che con successivo atto si provvederà ad impegnare e liquidare la somma di € 40.000,00 quale somma onnicomprensiva da corrispondere alla sig.ra Colasurdo Filomena a seguito della firma del suddetto atto di accordo con imputazione al cap.351 art.1 del bilancio corrente esercizio;

-Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

- Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.ot Dr. Vincenzo Pierro**

f.to P.I.



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



**Città di
Francesco
Lomonaco**

CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____



***IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)***

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCORDO CONCILIATIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, sono comparsi:

da una parte

la sig.ra Colasurdo Filomena, nata a Viggiano (PZ) il 29/05/1959, residente in Montalbano Jonico (MT), via S. Maurizio alla Cersa n. 6, C.F. CLSFMN59E69L874M

dall'altra

il Comune di Montalbano Jonico, con sede in Via Sacro Cuore, 75023, Montalbano Jonico (MT), C.F. 81001250778) in persona del dr. Vincenzo Pierro nato a Policoro il 4.5.1984, debitamente autorizzato a conciliare la lite, giusta delibera di C.C. n. 16 del 29 marzo 2018, che si allega al presente atto

di seguito congiuntamente denominate come "le parti".

PREMESSO CHE

la sig.ra Filomena Colasurdo, a seguito di stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dal 31 ottobre 2002 è stata assegnata alla Biblioteca Comunale del Comune di Montalbano Jonico, in cui ha lavorato sino al 30 ottobre 2005;

in forza della sottoscrizione di un ulteriore successivo contratto (datato 31/10/05) ha proseguito la predetta collaborazione sino al 31 ottobre 2007;

cessato detto rapporto di lavoro, la sig.ra Colasurdo ha, con raccomandata del 23 maggio 2009, proposto istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, volto al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e al conseguente risarcimento del danno, tentativo espletato, con esito negativo, in data 10 settembre 2009;

la sig.ra Colasurdo, fallito il tentativo di conciliazione, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Matera, iscritto a ruolo al n. 1679/2009 RG. al fine di ottenere, il predetto riconoscimento e il risarcimento del danno;

all'esito del giudizio, il Tribunale di Matera ha accolto il ricorso, emettendo la sentenza n. 367/16 del 20 aprile 2016, pubblicata in data 20 giugno 2016, non notificata, con la quale ha statuito: *"1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 42.669,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi al tasso legale dalle scadenze fino all'effettivo pagamento; 2. condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, pari ad euro 4.050,00 per compenso oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, IVA e CPA come per legge ..."*.

avverso la pronuncia menzionata il Comune resistente ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, iscritto a ruolo al n. RG 254/2016;

TANTO PREMESSO

le parti, allo scopo di evitare l'alea del giudizio e senza riconoscere l'una all'altra alcun diritto, sono addivenute all'intendimento di transigere la lite richiamata in premessa, ai seguenti patti e condizioni:

1. la premessa costituisce parte integrante del presente atto di conciliazione;
2. il Comune di Montalbano, nella persona del suo legale rapp.te p.t., riconosce alla sig.ra Colasurdo, quale corrispettivo per l'abbandono dell'azione promossa con il richiamato ricorso innanzi al Tribunale di Matera in funzione di Giudice del lavoro iscritto al n. 1679/2009 RG. e della conseguente controversia, attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Potenza, la somma onnicomprensiva di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), e si impegna a corrisponderla alla sig.ra Colasurdo, per la suddetta causale, secondo il piano rateale indicato al punto successivo;
3. l'importo indicato al punto 2 del presente atto conciliativo verrà corrisposto dall'Ente con le seguenti modalità:
euro 20.000,00, (euro ventimila/00) entro il 31/07/2018;
euro 20.000,00 (euro ventimila/00) entro il 31/12/2018;
4. la sig.ra Colasurdo dichiara di accettare la somma come sopra offerta e le condizioni di cui ai punti 2) e 3) del presente atto con la relativa imputazione causale;
5. le parti concordano che il mancato pagamento delle somme suindicate, determinerà la risoluzione del presente accordo conciliativo, con facoltà della sig.ra Colasurdo di agire in giudizio per pretendere il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme liquidate nella richiamata sentenza del Tribunale di Matera, al netto di quelle eventualmente già versate in ottemperanza del presente accordo;
6. le parti, pertanto, dichiarano espressamente di abbandonare il giudizio pendente in Corte di Appello di Potenza - Sezione Lavoro, menzionato in premessa, rinunciando la sig.ra Colasurdo – ove la presente scrittura sia regolarmente adempiuta – all'azione promossa con il ricorso innanzi al Tribunale di Matera, iscritto a ruolo al n. 1679/2009 RG., in premessa richiamato e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al preteso, ma contestato, rapporto di lavoro, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, riconoscimenti di prestazioni lavorative subordinate, differenze retributive derivanti dal percepimento di un trattamento economico inferiore a quello previsto dal CCNL di settore, ripristino del rapporto di lavoro, riconoscimento di qualifiche superiori e relative differenze retributive; compensi per lavoro straordinario o supplementare, sia feriale che festivo; risarcimento di danni per mancato godimento di riposi settimanali e ferie, del danno biologico, nonché ad ogni altro diritto e/o pretesa proponibile a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio, al diritto al risarcimento di ogni danno di carattere professionale, morale, psichico, nonché di qualsivoglia ulteriore danno, di qualunque natura, i cui fatti generatori trovino origine nel suindicato rapporto di lavoro ed i cui effetti pregiudizievoli si siano già verificati o potrebbero verificarsi;
7. il Comune di Montalbano Jonico, nella persona del suo legale rapp.te p.t., accetta tutte le rinunzie formulate dalla sig.ra Colasurdo nel presente atto;

8. le parti espressamente convengono che il presente accordo abbia valore transattivo, anche ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c., cosicché per il futuro nessuna abbia a vantare alcunché dall'altra a qualsivoglia titolo, qualora lo stesso sia correttamente adempiuto;

9. le parti concordemente convengono la compensazione integrale delle spese dei due gradi di lite ed i rispettivi difensori sottoscrivono anch'essi il presente atto per rinunzia al vincolo di solidarietà passiva previsto dalla L.P..

La lavoratrice

Avv. Vito Carella

Per il Comune di Montalbano Jonico

Dr.Vinzenzo Pierro

Avv. Francesco Mele